

Consiglio regionale del Molise
IX Legislatura

Proposta di legge regionale n.69

concernente

“ Norme per l’esercizio del turismo rurale
in Molise”.

di iniziativa dei consiglieri regionali Camillo Di Pasquale, Sabrina De
Camillis, Rosario De Matteis, Salvatore Muccilli ed Enrico Gentile

Presentata il 14 novembre 2007

RELAZIONE

Nelle aree rurali italiane, molte iniziative di valorizzazione del turismo rurale, dell'agriturismo e dei prodotti agroalimentari locali, realizzate grazie all'attuazione di programmi nazionali e comunitari, hanno contribuito a:

- diffondere una maggiore consapevolezza delle opportunità di sviluppo offerte da un uso sostenibile e integrato delle risorse locali;
- recuperare risorse che rischiavano di scomparire (ad es. molte produzioni agroalimentari tradizionali) o di degradarsi (ad es. il paesaggio rurale, gli edifici rurali, i monumenti, ecc.) o nel migliore dei casi sarebbero rimaste sottoutilizzate;
- qualificare il territorio ad esempio attraverso l'introduzione di servizi sia per le imprese sia per la popolazione o di infrastrutture;
- rafforzare l'identità locale e il sentimento di appartenenza alla comunità locale, attraverso la creazione di nuovi legami fra gli abitanti e la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e economiche dell'area;
- ridisegnare i rapporti fra aree urbane e rurali;
- rendere maggiormente attrattivo il territorio rispetto ad altri territori grazie alla creazione di una offerta peculiare.

Conoscere, quindi, le principali tendenze e condizioni che caratterizzano lo sviluppo e l'evoluzione della domanda di turismo rurale può essere particolarmente utile nella fase di costruzione di strategie di sviluppo volte a creare anche nel Molise un'offerta di qualità e in grado di attivare nuovi flussi turistici. Anche se in Regione sono state avviate iniziative che hanno dato risultati significativi, tuttavia rimane ancora molta strada da fare. Le aree rurali presentano forti potenzialità che però devono essere gestite sistematicamente affinché diventino un'occasione reale per innescare dinamiche di sviluppo durature e sostenibili, anche dal punto di vista economico e sociale.

L'offerta di turismo rurale in Molise, infatti, pur potendo contare su alcune iniziative imprenditoriali di qualità, incontra ancora molte difficoltà nell'organizzare e coordinare la propria offerta a livello extraregionale.

Atteso che si è registrato, nel corso di questi ultimi anni, a livello nazionale, un incremento della domanda è necessario costruire, conseguentemente, un'offerta integrata e di qualità capace di rendere maggiormente attrattive e competitive le aree rurali nel panorama complessivo dell'offerta turistica regionale. In altre parole, il successo delle attività legate al turismo rurale è riconducibile sia al contesto (caratteristiche economiche, sociali, culturali, ambientali, storiche e architettoniche dell'area), sia alla capacità organizzativa e produttiva del territorio nel suo insieme e delle singole aziende che compongono l'offerta locale. È necessario, quindi, porre in essere, a livello locale, una serie di processi di riorganizzazione in grado di creare le condizioni affinché si realizzi una piena sinergia fra quanto viene attuato a livello regionale, a livello provinciale e a livello aziendale. A tal proposito, molto opportunamente l'Assessore all'Agricoltura della Regione Molise ha recentemente presentato, per l'approvazione, la proposta di legge: *“Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità”*, che sembra andare proprio nella direzione auspicata.

Tutto ciò premesso, anche sulla scorta di specifiche segnalazioni pervenute da operatori del settore, si è ritenuto indispensabile procedere alla predisposizione di una nuova legge che, estrapolando il turismo rurale dal contesto generale dell'offerta turistica regionale, ne disciplinasse, in maniera esclusiva, tutta la materia.

Conseguentemente, si procede all'abrogazione delle seguenti norme:

1. Titolo II *“Incentivazione del Turismo rurale”* (dall'articolo n.14 all'articolo n.28) della Legge Regionale n.19 del 03/05/1995;
2. Regolamento Regionale n.1 del 30/07/1998 (*“Regolamento attuativo per l'esercizio dell'attività di turismo rurale in applicazione della legge regionale n.19 del 03/05/1995”*).

Articolo 1

Definizione di attività di turismo rurale

1. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da molteplici attività finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, alla conoscenza ed alla valorizzazione dell'agricoltura locale nonché relative all'ospitalità, alla ristorazione e al tempo libero.
2. L'attività ricettiva e la ristorazione sono svolte in immobili già esistenti, ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità, che mantengano le peculiarità dell'edilizia tradizionale della zona.
3. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture si ispirano alla tradizione e alla cultura rurale della zona e le attività proposte devono in ogni caso essere compatibili con la vocazione di ciascun territorio;
4. La ristorazione deve essere basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;
5. Le attività di turismo rurale possono essere esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001;
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione emana un apposito regolamento, finalizzato in particolare a definire per il turismo rurale:
 - a) le caratteristiche dimensionali e strutturali degli edifici destinati alla ricettività ed alla ristorazione;
 - b) le caratteristiche e le tipologie dei servizi;

Articolo 2

Finalità

1. La Regione Molise, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale del proprio territorio, promuove lo sviluppo del turismo rurale, integrandolo con l'offerta agrituristica e turistica regionale. Per queste finalità definisce le norme per l'esercizio e la promozione della forma di turismo, denominata "turismo rurale".
2. In particolare, la presente legge è finalizzata a favorire:
 - a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimità delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali;
 - b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettività e di servizi turistici;
 - c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale;
 - d) la valorizzazione dei prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale molisana;

- e) la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione;
- f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali nel mondo rurale;
- g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali.

3. La Regione Molise intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attività turistico-ricettive rurali, mediante:

- a) l'istituzione di marchi di qualità per il turismo rurale;
- b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori del turismo rurale;
- c) la definizione di programmi di promozione integrata del turismo rurale.

Articolo 3

Operatori del turismo rurale

1. Sono ammessi a svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

- a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione, singoli o associati, in possesso dei requisiti prescritti dall'art.1, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali ed iscritti agli appositi registri delle CCIAA (Camere di commercio industria artigianato e agricoltura);
- b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle CCIAA.

2. L'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni e tipologie:

- a) offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri non oltre 25 camere e per un massimo di 50 posti letto per ogni singola unità di ospitalità. Può essere aggiunto, temporaneamente, e per la durata del soggiorno, un letto supplementare per i bambini di età non superiore a 12 anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Tali letti aggiunti non sono considerati ai fini della determinazione del limite dei posti letto autorizzati;
- b) offerta di ristorazione fino a un massimo di **60 coperti** per ogni singola unità di ospitalità, basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali. Limitatamente alle zone di confine con altre Regioni può essere ammessa l'offerta di pasti e bevande aventi caratteristiche interregionali;
- c) offerta di servizi di organizzazione e di supporto finalizzati alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio, per l'esercizio di pratiche sportive e del tempo libero individuali e collettive nonché attività all'aria aperta e per il tempo libero;

3. Gli esercizi di cui al comma 1 assumono la denominazione di “DIMORA RURALE” e dovranno avere una dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona.

Articolo 4

Elenco operatori del turismo rurale

1. È istituito l'elenco regionale degli operatori del turismo rurale, suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) esercizi alberghieri ed extralberghieri;

b) esercizi di ristorazione;

c) esercizi di gestione di servizi a supporto delle attività sportive e del tempo libero all'aria aperta.

2. L'elenco è suddiviso in sezioni provinciali ed è tenuto dalle competenti Province.

3. All'elenco possono essere iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 2, 3 e 4 e in possesso dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale per operatore del turismo rurale organizzato dalla Provincia competente per territorio.

4. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata alla Provincia competente per territorio.

5. La Provincia entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda accerta il possesso dei requisiti richiesti e decide sull'iscrizione. Qualora i sessanta giorni trascorrono senza che sia adottato alcun provvedimento, la domanda si ritiene accolta.

6. Il provvedimento che accoglie o respinge la domanda è comunicato, entro cinque giorni dall'adozione, agli interessati. Ove la domanda debba ritenersi accolta per decorrenza dei termini di cui al comma 5, gli interessati possono richiedere alla Provincia, che la rilascia entro dieci giorni dalla richiesta, espressa dichiarazione al riguardo; in difetto tiene luogo del provvedimento di iscrizione la copia della domanda contenente l'indicazione della data di ricevimento da parte della Provincia di cui al comma 4.

8. Ogni tre mesi le Province trasmettono ai Comuni competenti per territorio copia degli elenchi degli esercizi alberghieri, extralberghieri e dei pubblici esercizi iscritti nell'elenco provinciale.

9. Le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmettono alla regione copia degli elenchi provinciali degli operatori del turismo rurale.

Articolo 5

Verifiche, sospensione e revoca dell'iscrizione

1. Le Province effettuano almeno ogni due anni verifiche sul mantenimento dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.

2. La perdita dei requisiti è contestata per iscritto agli interessati, che possono rispondere e controdedurre entro trenta giorni dalla data di comunicazione.
3. L'accertata perdita dei requisiti di legge comporta la cancellazione dall'elenco regionale e la revoca dei contributi relativi, eventualmente concessi.
4. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare alla Provincia competente per territorio la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.

Articolo 6

Competenze dei Comuni

1. Restano in vigore tutte le competenze affidate ai Comuni e previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di esercizi alberghieri, extralberghieri e di pubblici esercizi.

Articolo 7

Obblighi amministrativi

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di turismo rurale hanno i seguenti obblighi:
 - a) esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale;
 - b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
 - c) rispettare le norme vigenti in materia di attività alberghiera, extralberghiera e di pubblico esercizio dettate dalla legislazione nazionale e regionale;
 - d) affiggere il simbolo regionale.

Articolo 8

Simbolo del turismo rurale

1. La Giunta adotta il simbolo di contrassegno degli esercizi iscritti all'elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
2. L'utilizzo del simbolo è riservato agli esercizi regolarmente autorizzati ed iscritti all'elenco regionale.

Articolo 9

Contributi finanziari

Gli imprenditori iscritti nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale possono accedere ai contributi finanziari previsti dai programmi comunitari a gestione regionale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Competenze della Regione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, alla Regione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) elaborazione del programma speciale turismo rurale;
 - b) istituzione del marchio regionale di qualità.
2. Il programma dovrà definire:
 - a) direttive per la valutazione dei requisiti previsti per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale;
 - b) criteri e modalità per la concessione dei contributi;
 - c) tipologia dei progetti ammissibili a contributo;
 - d) criteri per l'elaborazione di programmi di studio; realizzazione e promozione di itinerari del turismo rurale;
 - e) indirizzi per la realizzazione di iniziative e di promozione coordinate;
 - f) disposizioni relative alla organizzazione dei corsi di formazione professionale.
3. Il programma di cui alla lett. a) del comma 1 deve essere coordinato con il Piano di promozione turistica regionale.
4. Il programma regionale di cui al comma 1 è adottato previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative dei settori agricolo e turistico.

Articolo 11

Programmi provinciali integrati per lo sviluppo del turismo rurale

1. Le Province, d'intesa con le Comunità Montane, sulla base degli orientamenti e degli indirizzi stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 10, definiscono i Programmi provinciali integrati del turismo rurale, coordinandoli ai programmi turistici provinciali previsti per l'agriturismo.

Articolo 12

Istituzione dei marchi di qualità per le aziende e gli esercizi del turismo rurale

1. La Regione istituisce marchi di qualità con profilo uniforme per le aziende e gli esercizi del turismo rurale.
2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'assegnazione dei marchi di qualità, comprendenti i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende e degli esercizi e le procedure per l'attivazione, la verifica, il mantenimento e la revoca dei marchi stessi.

Articolo 13

Ristrutturazione degli edifici destinati all'esercizio del turismo rurale

1. Gli interventi di ristrutturazione sugli immobili destinati all'esercizio del turismo rurale devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici; il restauro e risanamento conservativo degli edifici rurali è consentito anche in deroga ai

limiti di altezza e ai rapporti di illuminazione e di aereazione previsti dalle normative vigenti.

Articolo 14

Formazione professionale

1. La Regione promuove corsi di formazione sul lavoro per tecnici e personale degli enti delegati e delle organizzazioni professionali di categoria agricole e turistiche, preposti all'espletamento di funzioni in materia di turismo rurale.
2. Le iniziative di formazione degli operatori del turismo rurale sono coordinate dalle Province e gestite dagli enti o dagli organismi di formazione professionale operanti a livello provinciale e regionale, nonché dai centri pubblici di formazione professionale o dalle Comunità Montane, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole e del settore ricettivo, cooperativo e sindacale.

Articolo 15

Obblighi fiscali e tributari

L'attività di turismo rurale è soggetta al pagamento delle tasse dovute e prescritte dalle vigenti leggi nazionali e regionali in materia di ricettività e di esercizi pubblici.

Articolo 16

Norme transitorie e finali

1. La Legge Regionale n.19 del 03/05/1995 concernente "Incentivazione dell'offerta turistica nel settore alberghiero e di turismo rurale" e il Regolamento Regionale n.1 del 30/07/1998 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n.15 del 01/08/1998, sono abrogati.
2. Gli operatori del turismo rurale iscritti all'Albo regionale, ai sensi della Legge Regionale n.19 del 03/05/1995 e successive modifiche e integrazioni, provvisti dell'autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, sono automaticamente iscritti all'elenco di cui all'art.4 e sono esonerati dall'obbligo di frequenza ai corsi per operatore di turismo rurale di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 14, comma 2.

Articolo 17

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Molise fa fronte nel modo seguente:

- per i contributi relativi ad interventi di promozione del turismo rurale, nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla Legge Regionale n....., e nell'ambito dei programmi regionali e comunitari a gestione regionale.